

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a *standards* internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova

forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Il provvedimento, suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), si compone di 44 articoli, dei quali sinteticamente se ne illustra, di seguito, il contenuto. **Sullo schema di decreto legislativo, sono stati sentiti la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione bicamerale per la semplificazione, della Commissione I della Camera dei deputati e della Commissione 1^a del Senato della Repubblica, i cui suggerimenti di *drafting* sono stati interamente recepiti nel testo. Sono stati, inoltre, recepiti tutti i suggerimenti di *drafting* indicati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. I rinvii al Codice degli appalti contenuti nel testo sono stati sostituiti con i corrispondenti rinvii al nuovo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Invece, non si è ritenuto di dar seguito alla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di sostituire nel testo la locuzione relativa ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e di accesso civico “ai sensi della normativa vigente” con il riferimento “al presente decreto” in quanto si limiterebbe eccessivamente l’ambito di applicazione della disciplina, essendovi anche altre disposizioni normative che prevedono obblighi di pubblicazione. Inoltre, non si è potuto dare seguito all’auspicio della Conferenza unificata di intervenire, con il**

provvedimento in esame, anche in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, poiché tale materia non è ricompresa nei criteri di delega.

Le modifiche apportate dall'**articolo 1** riguardano il titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si inserisce espressamente il riferimento al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto.

L'**articolo 2**, che novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a specificare la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. **In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, è stata aggiunta quale ulteriore finalità del provvedimento la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.**

L'**articolo 3** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando e ampliando l'oggetto del provvedimento normativo. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso (c.d. accesso civico) di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del Foia, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse.

In considerazione delle nuove modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si è provveduto a riordinare il testo del decreto legislativo n. 33 del 2013, individuando i principi generali e comuni applicabili ad entrambe le modalità (accesso civico e pubblicazione) e disciplinandole singolarmente.

In tal senso, l'articolo 2-*bis* introdotto dal presente decreto riporta l'ambito di applicazione precedentemente disciplinato nell'articolo 11. **Ai fini del decreto in esame, al comma 1 per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese – coerentemente con l'indicazione del Consiglio di Stato – le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.**

Al comma 2 si specifica, alla lettera a), che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alla lettera b), alle società in controllo pubblico **come definite dal decreto legislativo - in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato la formulazione è stata modificata mediante un rinvio più generico al decreto legislativo in materia di società**

partecipate, in corso di emanazione - emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre); alla lettera c), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. **Inoltre, è stata inserita un'ipotesi di formulazione alternativa della lettera c), da valutare ove si voglia accogliere le relative osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata e della 1^a Commissione del Senato. Secondo tale proposta il decreto legislativo si dovrebbe applicare alle** associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario **per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio** da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari **o dei componenti** dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. **Conseguentemente, l'accoglimento di questa ultima proposta determinerebbe la necessità di coordinarla con quanto previsto al comma 1-ter) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013.**

Infine, il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che la stessa disciplina si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo. **Anche in questo caso, è stata inserita una formulazione alternativa, da valutare ai fini dell'eventuale accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata, che prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applichi, in quanto compatibile e con gli stessi limiti di cui al periodo precedente, alle società in partecipazione pubblica escluse quelle per le quali sia stata deliberata l'alienazione delle quote di partecipazione pubblica,** e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Anche in questo caso si specifica che chiunque ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico. **La disposizione è stata modificata in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato al fine di consentirne il coordinamento con quanto previsto nel successivo articolo 7.** Vengono inoltre introdotti due ulteriori commi: uno (comma 1-*bis*) volto a prevedere che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante (**non è stata accolta la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di inserire l'intesa**) per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive. **In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle condizioni delle commissioni parlamentari è stato esplicitato che la predetta possibilità riconosciuta all'Anac persegue l'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-*bis*.** Il secondo (comma 1-*ter*) introduce una sorta di "clausola di flessibilità", prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, il potere di "precisare" gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. **Si ritiene che tale previsione soddisfi anche la condizione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali: l'Anac, nel precisare gli obblighi di pubblicazione in relazione ai criteri indicati nella disposizione, potrà tenere conto anche del grado di esposizione del singolo organo a rischio corruttivo e delle esigenze di tutela dei dati personali.**

Con l'**articolo 5** viene introdotto l'articolo 4-*bis* in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, **che costituisce, per quanto riguarda i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, attuazione del criterio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge delega.** In particolare, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, viene previsto che l'Agid gestisca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici" tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblichino sui propri siti i dati di cui sopra indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti; **al riguardo, non è stata accolta l'osservazione della 1° Commissione Senato e del Garante per la protezione dei dati personali che richiedevano che nel sito venissero pubblicati i dati in forma aggregata poiché**

ciò andrebbe a scapito del grado di trasparenza che si intende, al contrario, garantire con riferimento ai singoli pagamenti.

Relativamente all'articolo 4-bis, non sono altresì state accolte le seguenti richieste del Consiglio di Stato: la prima diretta ad eliminare il riferimento al sito "Soldi Pubblici", in modo da evitarne la sua legificazione, in quanto, al contrario, si ritiene necessario un esplicito richiamo legislativo al suddetto sito, che ne enfatizzi l'importanza e lo segnali ai destinatari della norma, e la seconda volta a far sì che la disposizione abbia un contenuto maggiormente dettagliato, in quanto la pubblicazione di ulteriori informazioni e, in particolare, quella relativa ai tempi medi di pagamento, è già prevista nell'articolo 33 dello stesso decreto legislativo. La pubblicazione dei dati prevista nell'articolo 4-bis persegue finalità specifiche ulteriori, essendo diretta a fornire informazioni utili a permettere il controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Lo stesso articolo 5 introduce altresì il Capo I-bis, dedicato al **Diritto di accesso a dati e documenti**, già "Dati pubblici aperti". La rubrica del Capo è stata modificata per accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e della 1° Commissione Senato, sulla base della considerazione che con l'espressione "dati di tipo aperto" si intendono **i dati utilizzabili da parte di chiunque, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.**

L'articolo 6 sostituisce interamente il previgente articolo 5 e reca disposizioni in materia di dati pubblici aperti e accesso civico.

In tale nuovo istituto, anche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ricomprende la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (**il richiamo esplicito al carattere pubblico o privato dell'interesse è stato eliminato in accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali**) escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato (comma 2). Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso che prima era limitata all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati (comma 1). **Al riguardo, proprio per sottolineare le nuove modalità in cui l'accesso civico si articola (pubblicazione e accessibilità) si ritiene di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di espungere il comma 1 dell'articolo 5 atteso che lo stesso riconosce il diritto dei cittadini ad ottenere i dati, i documenti e le informazioni per i quali le amministrazioni hanno disatteso l'obbligo di pubblicarli. Per lo stesso motivo, al comma 2 si ritiene di non accogliere l'osservazione della 1° Commissione Senato di eliminare il riferimento agli "ulteriori dati e documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", poiché obiettivo del FOIA è proprio**

quello di permettere l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi è obbligo di pubblicazione. Inoltre, non sono state recepite le proposte della Conferenza unificata volte a dare una definizione di "dati e documenti" oggetto del diritto di accesso, in quanto la nozione di documento amministrativo è già esistente nell'ordinamento (nella legge n. 241 del 1990), mentre appare opportuno lasciare alla disciplina in materia statistica quella di dato. Resta fermo l'accesso già previsto nella legge n. 241 del 1990, da cui discende altresì l'obbligo di nominare il responsabile del procedimento (v. osservazione della 1° Commissione Senato).

Come già sopra osservato, a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cambia la legittimazione soggettiva: per l'accesso civico non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In particolare, in relazione alle ricordate due modalità di esplicazione del principio di trasparenza, al comma 3, si individuano i soggetti a cui può essere presentata la richiesta che non richiede motivazione e, sulla quale, l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni. L'istanza può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. **In proposito, non si ritiene di accogliere l'osservazione della 1° Commissione Senato, relativa alla previsione esplicita di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni qualora la richiesta di accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene il documento, poiché in tal caso si applica la disciplina generale (in particolare, l'articolo 5 della legge n. 249 del 1968).**

Ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. **Relativamente a tale comma, si segnala che, in accoglimento delle condizioni della I Commissione della Camera dei deputati e della 1° Commissione del Senato della Repubblica, è stato soppressa la parola "chiaramente". Ciò al fine di eliminare l'obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti, fermo restando l'onere, a carico dello stesso, di fornire tutti gli elementi identificativi in suo possesso o dal medesimo ordinariamente acquisibili. In merito alla modalità di trasmissione della**

richiesta di accesso civico, non si è ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari che suggerivano di prevedere che la stessa fosse effettuata “di norma” per via telematica, in quanto la modalità telematica è già utilizzabile ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale richiamato. In merito alla richiesta di istituire un “desk telematico unico per la trasparenza”, avanzata dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza Unificata e dalle Commissioni parlamentari, non si è ritenuto opportuno procedere in via legislativa poiché per molte amministrazioni la materia organizzativa rientra nella sfera di autonomia di ciascuna amministrazione e la sua istituzione determinerebbe ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico delle amministrazioni, contravvenendo alla logica di semplificazione. Rimane ferma la possibilità di ciascuna amministrazione di organizzarsi secondo queste indicazioni.

Al comma 4 (scorporato dal comma 3 a seguito del suggerimento del Consiglio di Stato), privilegiando le osservazioni della Conferenza Unificata e le condizioni delle Commissioni parlamentari, è stata esplicitamente prevista la gratuità del rilascio di dati e documenti, fermo restando il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di espungere totalmente la previsione del rimborso a carico del cittadino poiché il rilascio, anche in formato elettronico, non è esente da costi.

Il comma 5 è stato riformulato in accoglimento dell’osservazione del Garante per la protezione dei dati personali. In presenza di soggetti controinteressati (sono state accolte la condizione della 1^a Commissione del Senato e l’osservazione del Consiglio di Stato di inserire la clausola per cui la disposizione non si applica nei casi di pubblicazione obbligatoria, per i quali non ha senso la ricerca e l’individuazione di soggetti controinteressati; non è stato, invece, dato seguito alla richiesta di prevedere espressamente la possibilità che il Garante per la protezione dei dati personali possa essere interpellato per definire le categorie dei controinteressati, atteso che nulla impedisce alla pubblica amministrazione, anche in assenza di esplicita previsione, di rivolgersi a quest’ultimo), l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. È stata inserita, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle condizioni delle Commissioni parlamentari, la previsione per cui a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione deve decidere sulla richiesta, è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

Inoltre, accogliendo le osservazioni formulate dall'organo consultivo e le condizioni delle Commissioni parlamentari, in luogo del silenzio-rigetto, è stato previsto che il procedimento di accesso civico debba concludersi con provvedimento espresso e motivato in relazione ai casi e ai limiti stabiliti all'articolo 5-bis. Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, in assenza di controinteressati o in mancanza di una loro opposizione, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero a pubblicare sul sito il dato, l'informazione o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato - in accoglimento delle osservazioni della 1° Commissione del Senato della Repubblica - è stato previsto che, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di ricorso. Quanto invece alla possibilità di prevedere un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta di accesso, si è ritenuto di non accogliere la proposta della Commissione parlamentare per la semplificazione in quanto non si ravvedono motivi per derogare alla disciplina generale.

In accoglimento delle condizioni delle Commissioni parlamentari, ai commi 7 e 8, è stato previsto che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, prorogabile di quindici giorni se il suddetto responsabile chiede il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Qualora si tratti di atti delle Regioni o degli enti locali, il richiedente, oltre alla richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Se l'accesso è negato o differito a tutela degli interessi di protezione di dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il difensore civico provvedono sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Avverso le decisioni dell'amministrazione competente o del

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine per proporre ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Sempre con riferimento al comma 7, non è stata recepita l'indicazione del Garante per la protezione dei dati personali, relativa alla giurisdizione sulle controversie in materia di dati personali, in quanto si tratta di materia estranea al presente decreto, che deve disciplinare solo le controversie relative al diritto di accesso.

In accoglimento delle condizioni poste dalle commissioni parlamentari, si è previsto che gli stessi rimedi di cui ai commi 7 e 8 sono esperibili dal controinteressato.

Inoltre, al comma 10, si disciplinano le segnalazioni che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve effettuare (ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il comma 11, oltre a prevedere che restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti nel Capo II, intende coordinare le disposizioni dello schema in materia di accesso con quelle contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, **precisando, a fini di maggior chiarezza, come richiesto dal Consiglio di Stato e dalla 1^a Commissione del Senato, che sono fatte salve le diverse forme di accesso degli interessati previste dalla citata legge n. 241 del 1990.**

Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori articoli:

- l'articolo 5-*bis*, il quale individua in modo puntuale gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è possibile rifiutare la richiesta di accesso civico (ad esempio, interessi pubblici inerenti, tra gli altri, la sicurezza pubblica o nazionale; interessi privati inerenti, tra gli altri, la protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza) – ferma restando, ad ogni modo, l'esclusione dello stesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 **e ferma, invece, la sua azionabilità anche nei confronti degli atti endoprocedimentali (v. osservazione del Consiglio di Stato).**

Nell'articolo 5-*bis*, accogliendo la condizione delle Commissioni parlamentari, si è previsto che l'accesso civico sia rifiutato quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio "concreto" alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati ivi indicati. Al contrario, non è stata accolta l'osservazione formulata dal Garante per la protezione dei

dati personali, per cui l'amministrazione dovrebbe accogliere la richiesta di accesso soltanto ove risulti accertata la prevalenza dell'interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato e comunque rifiutarla qualora esso comporti la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni: una simile ponderazione di interessi, infatti, è implicita in quanto già previsto. Inoltre, in accoglimento delle condizioni delle Commissioni parlamentari, è stato previsto che ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali (come suggerito, a titolo esemplificativo, nella condizione contenuta nel parere della Commissione 1^a del Senato, che assorbe la condizione della Commissione I della Camera che, sempre a titolo esemplificativo, suggeriva di "sentire" il Garante) e sentita la Conferenza Unificata, adotti specifiche linee guida recanti indicazioni operative. Ciò soddisfa anche la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di prevedere l'adozione da parte del Governo di un regolamento attuativo che individui nel dettaglio le categorie di dati e documenti suscettibili di accesso, nonché i casi di rigetto dell'istanza. Inoltre, in merito alla necessità di monitorare la fase attuativa della riforma, segnalata dalla I Commissione della Camera dei deputati e dalla Conferenza unificata, da realizzare anche mediante l'istituzione di una cabina di regia, si precisa che a tale monitoraggio si darà corso in via amministrativa attraverso un coordinamento con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- l'articolo 5-ter, che disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, rimettendo al Comstat l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

L'**articolo 7** introduce l'articolo 7-bis riproducendo il contenuto dell'articolo 4 che in relazione alla nuova impostazione va riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione, fissandone i relativi limiti. **La rubrica è stata modificata alla luce delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Sul comma 7, secondo quanto segnalato dal Consiglio di Stato, è stata soppressa l'indicazione delle finalità della disposizione, in modo da evitare che la Commissione in materia di accesso abbia competenze in materia di trasparenza e di accesso civico.**

L'**articolo 8** modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo il diritto di accedere comunque, mediante l'istituto dell'accesso civico, ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorso il termine di cinque anni dal suddetto obbligo di

pubblicazione. Inoltre, affida all’Autorità nazionale anticorruzione il potere di diminuire (rispetto alla disciplina generale, fissata in cinque anni) la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso. **È stata accolta la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato di inserire la possibilità, per lo stesso Garante, di presentare proposte all’Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di determinare la durata della pubblicazione.**

L’**articolo 9** modifica l’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, disponendo una serie di modifiche alla disciplina sull’accesso alle informazioni pubblicate sui siti. Le novelle sono, in primo luogo, rivolte a rendere agevole l’accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni. A questo fine, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), si prevede che la pubblicazione degli stessi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni. Infine, viene abrogata la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013 che prevedeva il trasferimento di documenti, dati e informazioni all’interno della sezione archivio, una volta scaduto il termine di durata dell’obbligo di pubblicazione. Sul comma 1, **non è stata recepita l’osservazione del Garante per la protezione dei dati personali intesa a prevedere la soppressione del periodo per cui le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», perché con coperta dai principi e criteri di delega e contrarie agli obiettivi di trasparenza. Parimenti, non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di mantenere le sezioni dei siti di archivio in quanto non si tratta di un problema di trasparenza, bensì di gestione degli archivi e trova pertanto applicazione la relativa disciplina.** Con lo stesso articolo viene, inoltre, introdotto l’articolo *9-bis*, che contiene modalità semplificate per le amministrazioni che consentono alle stesse di adempiere agli obblighi di pubblicazione, evitando nel contempo che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati (**indicate nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto e come tale presente nella documentazione inviata per l’espressione dei prescritti pareri**), i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l’indicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. **In accoglimento delle osservazioni della Conferenza Unificata, viene fatta salva la possibilità per le amministrazioni di continuare a**

pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli comunicati alla banca dati. Si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. **Non è stata, invece, recepita la proposta della Conferenza unificata di consentire l'integrazione delle banche dati di cui all'allegato B senza modifiche legislative, perché si sarebbe trattato di una forma di delegificazione in assenza di idonei criteri.**

L'**articolo 10** modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo una rilevante misura di semplificazione. Si prevede, infatti, la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e si prevede che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della corruzione si prevede che le misure procedurali e organizzative del Piano costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione. **In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, è stato abrogato il comma 7, contenente il riferimento al superato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.**

L'**articolo 11** introduce un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali (obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nei quali vanno inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. **In accoglimento delle osservazioni della Commissione parlamentare per la semplificazione e del Consiglio di Stato, viene mantenuto l'obbligo per il Responsabile per la trasparenza (ora responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) di pubblicare lo scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.**

L'**articolo 12** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio. **Non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato e della I Commissione della Camera dei deputati di mantenere la pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio poiché l'abrogazione di questa disposizione, di interpretazione non facile per l'ambiguità del concetto di risorsa e comunque particolarmente onerosa per le amministrazioni, è un'importante forma di semplificazione.**

Gli articoli 13 e seguenti vanno a modificare il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione. Più nello specifico, l'**articolo 13** modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, circa gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, nonché di incarichi dirigenziali **conferiti al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e a quello dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In via preliminare, si precisa che non è stata recepita la proposta della Conferenza Unificata di uniformare la terminologia contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 a quella utilizzata nelle definizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013, poiché in quest'ultimo non è possibile individuare un insieme di definizioni abbastanza semplice e coerente con le previsioni del decreto legislativo n. 33. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione (al riguardo, per far fronte all'esigenza segnalata dalla Conferenza Unificata, al comma 1-*quater* si usa il termine "riportati", e non quello "indicati", per chiarire il rapporto tra il contratto del dirigente e gli atti di programmazione dell'amministrazione). Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all'amministrazione presso la quale presta servizio. Viene, altresì, previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti siano indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale. Conseguentemente, sono stati abrogati i commi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli incarichi dirigenziali.**

Il successivo **articolo 14** interviene, invece, sulla disciplina che attiene all'obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di cariche di governo ("**non soggette al regime di pubblicità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013**", **specificata introdotta a seguito delle osservazioni proposte dal Consiglio di Stato**), di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza (articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013), che vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. **I chiarimenti apportati dovrebbero soddisfare l'esigenza segnalata dal Garante**

per la protezione dei dati personali, diretta ad indicare i criteri per identificare i titolari di incarichi politici, le cariche di governo e gli incarichi amministrativi di vertice.

Con l'articolo 14, vengono, altresì, introdotti due articoli, l'articolo 15-*bis* e 15-*ter*. L'articolo 15-*bis* prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. L'articolo 15-*ter* reca, invece, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l'albo degli amministratori giudiziari – di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un'area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia e che nell'albo siano indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l'autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati; il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - pubblichi sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati; il comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari - di cui all'articolo 28, quarto comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 -, vengano altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Infine, il comma 4, inserito su segnalazione dell'ANAC, introduce obblighi di pubblicazione per i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di nomina prefettizia.

L'**articolo 15**, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati. **Inoltre, in accoglimento dell'osservazione formulata dalla 1^a Commissione del Senato, è stato previsto che il Dipartimento della funzione pubblica assicuri adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.**

L'**articolo 16** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

Con l'**articolo 17**, modificativo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si coordinano le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 18** modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con riferimento alle procedure di concorso, anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (**al riguardo non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei criteri di valutazione, in quanto importante forma di trasparenza nei concorsi pubblici**).

L'**articolo 19** semplifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, specificando, invece, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.

L'**articolo 20** modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 21** interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di specificare – per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato – che gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non possano ricevere da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore. **Al riguardo, è stato precisato, come richiesto dalla Conferenza Unificata, che nella pubblicazione sono inclusi gli enti pubblici che presentino alternativamente, e non cumulativamente, i requisiti “istituiti, vigilati o finanziati”.**

Non è stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata, di individuare tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche quelli che ricevono un finanziamento per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, in quanto l'articolo in esame impone

obblighi di trasparenza alle amministrazioni vigilanti e non agli enti vigilati, sicché non vi è un'esigenza di semplificazione per i piccoli enti.

È stato invece precisato nel testo, come richiesto dalla Conferenza Unificata, che nei siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati, solo laddove ciò sia previsto, i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, dei titolari degli organi amministrativi di vertice e dei soggetti titolari di incarico dirigenziale. A seguito dell'inserimento di tale precisazione, può considerarsi accolta anche la richiesta formulata dalla Conferenza Unificata relativa al comma 4, per cui il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione agli enti controllati si applica in caso di mancata pubblicazione dei dati sia da parte dell'amministrazione controllante che, ove previsto, da parte degli stessi enti controllati.

L'**articolo 22** semplifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti relativi ai concorsi e procedure selettive, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene altresì eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. **Non è stata accolta il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione poiché si tratta di documenti e atti soggetti ad accesso civico e questa nuova forma di trasparenza consente di eliminare l'obbligo di pubblicazione, riducendo notevolmente gli oneri per le amministrazioni, in relazione a documenti che di regola non interessano la totalità dei cittadini.**

Con l'**articolo 23** si elimina la rilevazione d'ufficio della mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'**articolo 24** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 25** interviene sull'articolo 29 del citato decreto legislativo, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 26** modifica l'articolo 30 del citato decreto coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili **non solo posseduti ma anche, a qualsiasi titolo, detenuti (modifica intervenuta a seguito della condizione della 1° Commissione del Senato della Repubblica)** con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 27** modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'**indicazione in forma anonima (come suggerito dal Consiglio di Stato)** dei dati personali eventualmente presenti; la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio; tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardante l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

L'**articolo 28** novella l'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con riferimento alla pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli *standard* di qualità dei servizi pubblici. Tale obbligo di pubblicazione, già previsto per le pubbliche amministrazioni, si estende anche ai gestori dei pubblici servizi. Si segnala, in particolare, l'eliminazione, in riferimento ai costi contabilizzati, dell'indicazione a quelli effettivamente sostenuti e a quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 2, che prevedeva la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente **(non è stata accolta il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere quest'obbligo di pubblicazione poiché si tratta di una scelta volta ad alleggerire gli oneri per la pubblica amministrazione, in relazione a dati e documenti comunque ormai soggetti ad accesso civico, ove esistenti).**

L'**articolo 29**, modifica l'articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione. **In accoglimento della condizione posta dalla 1ª Commissione del Senato, è stato aggiunto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i tempi di pagamento relativi anche alle prestazioni professionali, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Non è stata accolta la proposta del garante per la protezione dei dati personali, di indicare le "categorie di beneficiari" dei pagamenti, anziché i singoli "beneficiari" degli stessi, in quanto obiettivo del decreto è proprio di assicurare trasparenza su singoli pagamenti.**

L'**articolo 30**, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di *custode satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati (articolo 35, comma 1, lettera n), le convenzioni quadro

volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

L'**articolo 31** sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel senso di specificare gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. **L'articolo è stato riformulato in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti).**

L'**articolo 32** modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 33**, include nell'obbligo previsto dall'articolo 41 anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, nonché prevede la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa. **Non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di aggiungere la pubblicazione dei tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie poiché nel decreto n. 33 del 2013 tale obbligo esiste già; al riguardo è stato invece aggiunto l'obbligo di pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa.**

L'**articolo 34** modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti con la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'**articolo 35** modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recando disposizioni di coordinamento normativo.

L'**articolo 36** modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la possibilità di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene, inoltre, prevista la segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione - da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata - ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni

L'**articolo 37**, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce una specifica disciplina riguardo alla responsabilità che deriva dall'inadempimento agli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente e al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico: si prevede che tali inadempienze costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Per quanto attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza, si prevede - attraverso la modifica del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (ad opera dell'**articolo 38**) - che, le sanzioni previste siano irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'irrogazione delle stesse. Inoltre, si dispone l'applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.

L'**articolo 39** modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, affidando all'Autorità nazionale anticorruzione la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'**articolo 40**, integrando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 2011, al fine di coordinare il relativo ambito di applicazione con quello previsto dal decreto in esame.

L'**articolo 41** novella l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si tratta, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Non è stato ritenuto opportuno apportare modifiche formali alla legge n. 190 del 2012, fermo restando il presupposto che alcune funzioni in materia sono state già trasferite dal Dipartimento della funzione pubblica all'ANAC dal decreto-legge n. 90 del 2014.

In particolare, si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.

Anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione dei proprio piani triennali di prevenzione della corruzione. **In accoglimento delle**

osservazioni della Commissione per la semplificazione, al comma 6 è stato precisato che i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (in sostituzione della precedente espressione “amministrazioni di piccole dimensioni”) possono aggregarsi e definire in comune, tramite accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990, il relativo Piano triennale.

Si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle amministrazioni pubbliche: l’organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’organismo indipendente di valutazione.

Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti **di ruolo (specificazione introdotta in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato)** in servizio dall’organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. **In accoglimento della richiesta delle Commissioni parlamentari è stato previsto che nelle unioni di comuni possa essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest’ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico conferito (ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l’organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l’adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.

In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.

Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori. **Quanto invece alla richiesta di prevedere il coinvolgimento di un pool anticorruzione, non si ritiene opportuno provvedere alla costituzione di nuove strutture, anche in vista dell'approvazione della riforma costituzionale.**

Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.

Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Infine, l'**articolo 42** contiene le disposizioni transitorie.

Il comma 1, accogliendo la condizione formulata dalla I Commissione della Camera dei deputati e le osservazioni della Commissione per la semplificazione e della Conferenza unificata, prevede un periodo di tempo non superiore a sei mesi, entro il quale i soggetti dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche introdotte dal presente decreto e adottano le misure organizzative necessarie a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico. Il comma 2 permette l'attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendone l'entrata in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni assolveranno agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati alle banche dati e la pubblicazione del relativo link. **Il comma 3, infine, prevede che le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono dovute anche per i processi di mobilità che interessano il personale delle Province, ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Con l'**articolo 43** si provvede a individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa. **Al riguardo, non state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato, relativamente all'opportunità di abrogare gli articoli 24, 25 e 34 poiché trattasi di misure di semplificazione.**

L'**articolo 44** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala, infine, che non si è ritenuto di introdurre, come suggerito dalla 1^a Commissione del Senato, disposizioni sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino agli obblighi di pubblicazione in quanto ciò non rientra nei criteri di delega; in ogni caso esse non costituirebbero forme ulteriori di tutela degli interessati.